

Cessione del contratto di leasing autovetture

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Aspetti fiscali dei costi delle autovetture 2025

Scopri di più

Nella realtà aziendale contemporanea, il **leasing rappresenta uno strumento di finanziamento ampiamente utilizzato per l'acquisto di beni strumentali**. Tra questi, l'autovettura occupa un ruolo centrale grazie alla semplicità e flessibilità che il **leasing** offre rispetto ad altre modalità di acquisizione. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, il **contratto di leasing per autovetture pone interrogativi complessi**, soprattutto nel caso in cui si decida di **cedere il contratto prima del riscatto finale**. La cessione anticipata del **leasing** comporta **implicazioni rilevanti sia in termini di sopravvenienza attiva imponibile**, sia in relazione alla **deducibilità dei canoni già corrisposti**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il principale **effetto fiscale della cessione del contratto di leasing** riguarda la **generazione di una sopravvenienza attiva imponibile**, ai sensi dell'[articolo 88, comma 5, Tuir](#). Tale sopravvenienza è calcolata considerando il **valore normale dell'autovettura alla data della cessione, al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati**. Questo principio è stato chiarito dalla [circolare n. 108/1996](#), che specifica come il **valore normale** debba essere **ridotto dell'attualizzazione dei costi residui a carico del cessionario**.

Quando l'autovettura oggetto della cessione rientra nell'ambito dell'[articolo 164, Tuir](#), si aggiungono ulteriori considerazioni. Tale norma introduce **limitazioni fiscali relative ai mezzi di trasporto** utilizzati nell'esercizio d'impresa o professione. In particolare, il comma 2 prevede che le **plusvalenze e minusvalenze** patrimoniali siano calcolate in **proporzione all'ammortamento fiscalmente dedotto rispetto a quello complessivamente effettuato**. Questo criterio garantisce **coerenza nella determinazione del reddito imponibile**, evitando penalizzazioni ingiustificate.

Un quesito rilevante riguarda l'**applicabilità del criterio di proporzionalità al calcolo della sopravvenienza attiva** derivante dalla cessione anticipata del contratto di **leasing** per autovetture. Sebbene non vi sia una previsione normativa esplicita che disciplini tale aspetto, ragioni di coerenza normativa **suggeriscono un'interpretazione favorevole**.

La [circolare n. 47/E/2008](#) offre un riferimento utile in merito alla **cessione dell'autovettura**

successiva al riscatto: essa stabilisce che i **canoni dedotti devono essere considerati per determinare la plusvalenza tassabile**. Sebbene questa indicazione non riguardi direttamente la **cessione anticipata del contratto di *leasing***, il principio sottostante potrebbe essere esteso anche a tale fattispecie.

Ad oggi, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria **non ha fornito chiarimenti ufficiali sulla possibilità di applicare il criterio proporzionale** al calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione anticipata del *leasing*. Le imprese devono, quindi, adottare un **approccio prudente basato sui principi generali della normativa fiscale**.

Un altro aspetto cruciale riguarda la **deducibilità dei canoni corrisposti dal cedente** prima della cessione del contratto. La [risoluzione n. 183/2000](#) ha chiarito che l'espressione "*durata del contratto*" prevista dall'[articolo 102, Tuir](#), deve essere **interpretata come riferita alla durata contrattualmente stabilita e non a quella effettiva**.

Pertanto, **se la durata prevista dal contratto rispetta i requisiti minimi fissati dalla normativa fiscale, i canoni corrisposti fino alla data della cessione rimangono deducibili**. Questo principio può essere applicato anche alla **cessione anticipata del contratto di *leasing***: ciò che conta è il rispetto della **durata minima contrattuale prevista dal Tuir**. Questa interpretazione garantisce che **le imprese non subiscano penalizzazioni ingiustificate in caso di estinzione anticipata del *leasing* tramite cessione**. Tuttavia, è fondamentale verificare che la **durata contrattuale sia conforme ai requisiti normativi per evitare contestazioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria.